

## PRIMO PIANO

### L'Rca sale non solo in Italia

Gli automobilisti italiani pagano di più rispetto a quelli tedeschi e spagnoli, ma meno rispetto a quelli francesi e britannici. A sottolinearlo, in una nota stampa, è Ferdercarrozzeri, che in uno studio ha messo a confronto i prezzi dell'Rc auto nelle singole province italiane e all'estero. L'associazione delle carrozzerie italiane, partendo dai dati forniti dal bollettino Iper di Ivass, ricorda che il costo medio della polizza a gennaio si è attestato in Italia a 389 euro, contro i 352 euro di gennaio 2022, "con una crescita netta del 10,5% negli ultimi due anni e un maggior esborso pari a 37 euro ad assicurato". In Germania e in Spagna, osserva Federcarrozzeri, il costo medio dell'Rc auto nel 2023 è stato rispettivamente di circa 304 e 371 euro, e quasi quanto la Svezia (397 euro). Più costoso assicurare l'auto in Francia e Regno Unito, dove la spesa annuale è di circa 635 euro.

Tra i paesi con le tariffe più basse figurano la Grecia (145 euro all'anno), l'Ungheria (134 euro) e la Polonia (120 euro). In Russia basta l'equivalente di 72 euro annui per assicurare la propria autovettura, mentre negli Stati Uniti la spesa varia da una media di 428 euro per la polizza stradale con copertura minima, ai 1.847 euro della polizza con copertura completa. Per leggere il resto della news, clicca qui.

**Beniamino Musto**

## NORMATIVA

### Un po' d'ordine sulla prescrizione delle polizze vita

**Una sentenza del 29 febbraio scorso ha definito incostituzionale il termine breve dei due anni di prescrizione per le polizze vita, risolvendo così le posizioni dei contratti sottoscritti tra 2008 e 2012 che ora sono assimilati ai successivi sul periodo di 10 anni entro cui è possibile far valere il proprio diritto**

Dopo anni di dibattiti (e di contenziosi) la Corte costituzionale, con sentenza n. 32 del 29 febbraio 2024, ha dichiarato, con una pronuncia ablativa, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2952, comma 2, Codice civile (nel testo introdotto dall'art. 3, co. 2-ter, del dl 134/2008, come convertito, e antecedente a quello sostituito con l'art. 22, co. 14, del dl 179/2012, come convertito), nella parte in cui non prevede l'esclusione, dal termine biennale di prescrizione, dei diritti che derivano dai contratti di assicurazione sulla vita.

Ricordiamo che l'art. 2952, co. 2, Cod. civ., nella formulazione vigente tra il 2008 e il 2012, prevedeva che "gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda", senza prevedere alcuna distinzione per i diritti derivati dalle polizze vita, come invece prevede la formulazione vigente, introdotta dall'art. 22, co. 14, dl 179/2012, che fissa, eccezionalmente, in 10 anni la prescrizione dei diritti derivanti dalle polizze vita.

#### UNA LIMITAZIONE CHE INTACCAVA IL DIRITTO ALLA TUTELA PREVIDENZIALE

La disciplina sulla prescrizione, dunque, si distingueva enormemente a seconda del giorno in cui si fosse verificato il fatto su cui il diritto alla pretesa nascesse. Se il fatto fosse accaduto dopo il 2012, si sarebbe applicata la nuova norma (e dunque la prescrizione decennale), mentre se il fatto fosse accaduto tra il 2008 e il 2012 allora si sarebbe applicato il ben più stringente termine di due anni. Da ciò è nato un gran numero di contenziosi, che a tutt'oggi pendono innanzi alle corti italiane.

Ebbene, la Consulta, eliminando questo iato venutosi a creare a seguito degli interventi del legislatore, ha ricondotto a unità la disciplina della prescrizione che interessa le polizze vita, tale per cui, d'ora in avanti, tutti i beneficiari di una polizza vita potranno far valere i propri diritti entro il termine più lungo di 10 anni.

La Corte ha dichiarato incostituzionale la norma censurata non solo in quanto lesiva del principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost., ma anche limitativa dell'effettiva possibilità di esercizio dei "diritti che derivano dal risparmio previdenziale, tutelato dall'art. 47 Cost."

La Corte precisa che il termine di due anni "presenta, nel contesto delle polizze vita, profili di manifesta irragionevolezza" sia perché "non si riscontra, rispetto ai diritti che derivano dall'assicurazione sulla vita, quella esigenza di un pronto accertamento del diritto che può giustificare una prescrizione breve" e sia perché "l'assicurazione sulla vita abbraccia fattispecie nelle quali il titolare del diritto al pagamento delle somme dovute dall'assicuratore è di frequente un terzo beneficiario, il quale ben potrebbe ignorare di essere titolare del diritto e, dunque, potrebbe risultare particolarmente pregiudicato da un termine di prescrizione breve". (continua a pagina 2)



(continua da pagina 1)

## LA LACUNA DEL DOVERE INFORMATIVO

Il Giudice delle leggi si è soffermato sulla natura e sulla funzione delle polizze *de qua*, evidenziando che queste non hanno una funzione indennitaria rispetto al verificarsi del sinistro, ma hanno una prevalente funzione di risparmio previdenziale, correlata all'alea della durata della vita.

La sentenza altresì evidenzia l'assenza di alcuna previsione di legge, nella vigenza della norma censurata, che oneri la compagnia di informare il beneficiario della designazione. Solo con l'art. 20-quinques, co. 1, dl 119/2018, è stato disposto l'obbligo in capo alle compagnie di assicurazione di verificare (entro il 31 dicembre di ogni anno) l'esistenza in vita degli assicurati e, nel caso di decesso, corrispondere la somma assicurata al beneficiario.

C'è di più. La Corte, altresì, mette in evidenza che, in caso di violazione del dovere informativo posto in capo alla compagnia, il beneficiario avrebbe diritto "al più una tutela risarcitoria, sicché opportunamente la previsione dell'obbligo di informazione è stata aggiunta alla nuova disciplina, che ha introdotto nel 2012 il termine di prescrizione decennale, rendendo così possibile e non eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti, di cui all'art. 2952, secondo comma, Cod. civ., derivanti dall'assicurazione sulla vita".

## ASSECONDARE IL RUOLO SOCIALE DELL'ASSICURAZIONE

Infine, la Corte, sottolineando il contrasto della disciplina oggetto di censura con l'art. 47 Cost., che "tutela il risparmio in tutte le sue forme", si sofferma sulla funzione socio-economica che è chiamata ad assolvere il contratto di assicurazione sulla vita, rinvenendo, in concreto, nei contratti in cui l'assicuratore si obbliga, dietro pagamento di un premio, "a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana", una funzione preservante del risparmio in funzione previdenziale e "di operare una capitalizzazione correlata al cosiddetto rischio demografico".

In chiusura, sebbene la portata della sentenza in commento non può che essere storica, a ben vedere, il tenore della pronuncia era stato anticipato dalla prassi seguita dalle compagnie che prima della novella del 2008 (quando la prescrizione per i diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita era, addirittura, di un anno) non sollevavano l'eccezione di prescrizione ed eseguivano la prestazione a favore dei beneficiari, purché la richiesta di liquidazione pervenisse entro i 10 anni della morte dell'assicurato o dalla scadenza del contratto.

Questa prassi, suggerita a dir vero dall'**Ivass** (già Isvap, con la circolare 403/D del 16 marzo 2000), non poté più essere seguita dalle compagnie, poiché il legislatore, contestualmente all'innalzamento del termine di prescrizione da uno a due anni, impose alle medesime di devolvere gli importi non reclamati al fondo dei rapporti dormienti presso il Mef. Con conseguente impossibilità per le compagnie di poter seguire quella prassi contrattuale (di evidente favor per i beneficiari).

Oggi, grazie all'intervento della Corte Costituzionale, il sistema è stato ricondotto a unità, tale per cui i beneficiari delle polizze vita avranno a disposizione ben 10 anni per far valere i propri diritti.



**Giorgio Grasso, PhD;**  
**Emanuele Filippo Ciulla, Btg Legal**



INSURANCE  
REVIEW

è su Facebook

Segui la nostra pagina



## Rami elementari, un cambio di paradigma

**Le iniziative di riforma dei portafogli property delle imprese rischiano di avere pesanti ripercussioni sul business degli agenti, oltre che sulla fidelizzazione dei clienti, secondo quanto scrive Alessandro Lazzaro, presidente dell'Unione Agenti Axa**

Alcune considerazioni su ciò che sta diventando un vero e proprio cambio di paradigma. Nel corso del 2023, una sequenza di eventi naturali mai verificatisi, per intensità e frequenza, in Italia, ha sconvolto il sistema assicurativo italiano.

Da una parte, nell'ambito della gestione dei sinistri, abbiamo preso atto che il complesso sistema liquidativo non era attrezzato per un'eventualità del genere, considerato che ancora oggi, ovvero a distanza di circa otto mesi dagli eventi di luglio (quelli a maggior impatto), un numero rilevante di sinistri non è ancora stato definito. Dall'altra, abbiamo assistito a una reazione delle imprese che, oltre a intervenire con provvedimenti e iniziative volte a riequilibrare il settore, hanno sostanzialmente modificato la loro offerta nel settore property, intervenendo non soltanto su eventi naturali e catastrofali, ma anche su gran parte delle garanzie.

Non vorrei trattare in questa sede argomenti che interlocutori molto più competenti di me hanno più e più volte affrontato, come la sottoassicurazione di immobili e aziende, la necessità di coperture obbligatorie, l'incapacità cronica di una manutenzione e di programmazione degli interventi a tutela del territorio. Vedremo se e come, nei prossimi mesi, i vari provvedimenti governativi incidano e se, attraverso l'obbligatorietà delle coperture, l'attuale situazione subirà miglioramenti significativi.

### Il peggioramento delle condizioni di polizza

Ciò che nel frattempo, da operatore del settore, rilevo quotidianamente riguarda tuttavia l'impatto che l'insieme delle iniziative delle imprese sta avendo su clienti e intermediari. Le iniziative di riforma dei portafogli, messe in atto già da qualche mese, hanno generato una serie di criticità che, a mio parere, segnano un vero e proprio cambio di paradigma.

Mi riferisco a un chiaro peggioramento di condizioni, tassi e limiti di risarcimento con cui bisogna fare i conti in ogni occasione di interlocuzione con i clienti, mettendo a dura prova non soltanto la tenuta della relazione, ma anche il rispetto delle indicazioni del regolatore in tema di

obblighi di comportamento.

Penso, in particolare, all'introduzione di clausole come lo *ius variandi* o il *quietanzamento dinamico*, che consentono alle imprese, in corso di contratto o alla scadenza anniversaria, di modificare condizioni o premi o tutte e due insieme, dando allo stesso tempo al cliente la facoltà di recedere dal contratto senza alcuna formalità.



Alessandro Lazzaro, presidente dell'Unione Agenti Axa

### L'impatto su indennità e rivalsa

È certamente un bilanciamento sul cui equilibrio si potrebbe disquisire a lungo, nel rapporto tra imprese e consumatori ma, forse, molti di noi dimenticano che liberando di fatto i portafogli dei rami elementari dal vincolo della disdetta, si cambiano le regole del gioco, regole che riguardano indennità di fine mandato e rivalse, senza alcuna previsione compensativa.

Direi che più o meno tutti gli intermediari che operano in sezione A del Rui sono interessati dall'una o dall'altra questione: chi ha costruito la propria posizione basandosi su un presupposto (la stabilità del portafoglio R.E.) che non c'è più e chi, in particolare i più giovani, sta ancora pagando rivalse su portafogli che, con un semplice aumento di premio a discrezione dell'impresa di turno, diventa libero.

Siamo proprio sicuri che non sia il caso di avviare un confronto con le imprese anche partendo da qui?

**Alessandro Lazzaro,  
presidente dell'Unione agenti Axa**

#112  
marzo 2024

## INSURANCE REVIEW

Strategie e innovazione per  
il settore assicurativo

# Insurance Review

## Strategie e innovazione per il settore assicurativo

La rivista che rende l'informazione specialistica  
dinamica e immediata.  
Uno strumento di aggiornamento e approfondimento  
dedicato ai professionisti del settore.

**Abbonati su [www.insurancereview.it](http://www.insurancereview.it)  
Abbonamento annuale € 80,00 (10 numeri)**

**oppure scarica l'app Insurance Review**



**DIGITAL HEADLINE  
PER LE**

ATTUALITÀ

**42** DISTR

*l, tempi maturi  
scorciare la  
a*

*Zurich Itali  
tra agenti  
e consulen*

Puoi sottoscrivere l'abbonamento annuale nelle seguenti modalità:

- Compilando il form on line all'indirizzo [www.insurancetrade.it/abbonamenti](http://www.insurancetrade.it/abbonamenti)
- Inviando un'email a [abbonamenti@insuranceconnect.it](mailto:abbonamenti@insuranceconnect.it)

Modalità di pagamento:

- On line con Carta di Credito all'indirizzo [www.insurancetrade.it/abbonamenti](http://www.insurancetrade.it/abbonamenti)
- Bonifico bancario Antonveneta IBAN IT 94 U 01030 12301 0000 0158 0865

### Insurance Daily

**Direttore responsabile:** Maria Rosa Alaggio [alaggio@insuranceconnect.it](mailto:alaggio@insuranceconnect.it)

**Editore e Redazione:** Insurance Connect Srl – Via Montepulciano 21 – 20124 Milano

**T:** 02.36768000 **E-mail:** [redazione@insuranceconnect.it](mailto:redazione@insuranceconnect.it)

Per inserzioni pubblicitarie contattare [info@insuranceconnect.it](mailto:info@insuranceconnect.it)

Supplemento al 25 marzo di [www.insurancetrade.it](http://www.insurancetrade.it) – Reg. presso Tribunale di Milano, n. 46, 27/01/2012 – ISSN 2385-2577